

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in [OMISSIS] Via [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), avverso la decisione in data 8/10/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione all'avvertimento;

### **FATTO**

A seguito di esposto presentato dall'avv. [ESPONENTE], il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano deliberava in data 14.4.2011 l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], formulando il seguente capo di incolpazione: "*Per essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per avere promosso azione giudiziaria nei confronti del Collega Avv. [ESPONENTE] per la restituzione della somma di € 392,60 e ciò senza dargliene preventiva comunicazione*".

L'esposto traeva origine da alcune vertenze giudiziarie che avevano contrapposto l'avv. [RICORRENTE], nella sua veste di condomino, al Condominio [OMISSIS], difeso dall'avv. [ESPONENTE]. Vicende nelle quali l'avv. [RICORRENTE] era rimasto soccombente e che lo avevano esposto alla notifica di un precetto per il pagamento delle spese legali.

Lamentando l'indebita richiesta della somma di € 392,60 nell'atto di precetto, l'avv. [RICORRENTE] promuoveva azione giudiziaria avanti il Giudice di Pace per la ripetizione della menzionata somma, direttamente nei confronti dell'avv. [ESPONENTE] -e non del Condominio- senza peraltro dargli la comunicazione scritta di cui all'art. 22 del previgente codice deontologico forense.

Si difendeva l'avv. [RICORRENTE] sostenendo che il suo comportamento era stato determinato dall'atteggiamento tenuto dall'esponente, nei confronti del quale egli aveva presentato numerosi esposti al COA, anche per la violazione dell'art. 22, ed al quale aveva ripetuto più volte che nei suoi confronti avrebbe adito ogni autorità; così che il Collega sarebbe stato sostanzialmente informato della sua iniziativa. Presentava infine istanza di ricusazione nei confronti del Consigliere Segretario, avv. [CONSIGLIERE], invocando la violazione dell'art. 24 della L. 15/2005, per avere negato l'accesso ad un documento ritenuto indispensabile alla sua difesa, nonché per asseriti favoritismi nella nomina a docente di diritto costituzionale nel corso di preparazione all'esame di avvocato, nonché faziosità e accanimento nei propri confronti

Il COA, all'esito del dibattimento e previo rigetto dell'istanza di ricusazione ritenuta infondata, riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato e irrogava la sanzione della censura.

Avverso il provvedimento proponeva tempestivo ricorso l'avv. [RICORRENTE], che affida la sua doglianza a tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ribadisce di avere ripetutamente avvisato l'avv. [ESPONENTE] che egli si sarebbe difeso contro la sua scorretta condotta -ravvisabile

nell'aver notificato atto di precetto senza averlo prima avvisato- con ogni mezzo legale, per cui sostanzialmente la violazione non sarebbe stata commessa.

Con il secondo motivo lamenta come l'avv. [ESPONENTE] – esponente- abbia violato l'art. 22 del previgente codice deontologico, non avendo ispirato il suo comportamento a correttezza e lealtà, invocando- così parrebbe, anche se l'esposizione non è chiara- l'esimente della provocazione.

Con il terzo motivo, infine, lamenta la mancata motivazione del rigetto dell'istanza di riconsiderazione del Consigliere Segretario.

Con comunicazione depositata presso la Segreteria del CNF in data 21.12.2015 l'avv. [RICORRENTE] integrava i motivi di reclamo, chiedendo in via subordinata che, in caso di riconoscimento della responsabilità, fosse applicata la sanzione dell'avvertimento oggi prevista dall'art. 38 del codice deontologico.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Afferma il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, che, avendo avvisato sin dal 9 luglio 2009 l'avv. [ESPONENTE] che si sarebbe difeso “*con ogni mezzo legale contro la sua scorretta condotta*”, egli avrebbe agito in conformità agli obblighi impostigli dall'art. 22 del previgente Codice deontologico. A suffragio delle proprie affermazioni richiama le comunicazioni inviate al Consiglio dell'Ordine di Milano in data 9.7.2009, 10.7.2009 e 25.7.2009, (docc. 1, 2 e 3 depositati nel procedimento di primo grado) nonché le controdeduzioni depositate – sempre in quella sede- in data 20.10.2010, con le quali, ripetutamente, il ricorrente chiede al Consiglio dell'Ordine di sanzionare l'avv. [ESPONENTE] per comportamento scorretto nei suoi confronti, dandone notizia all'esponente.

I predetti documenti non sono tuttavia idonei a suffragare la tesi propugnata dall'attore.

Ritiene il Consiglio, per giurisprudenza costante (si vedano in proposito, fra le molte, CNF 200/2010 e 41/2013) che “l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art.22 canone II del (previgente) Codice deontologico Forense deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione

di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest'ultimo di evitare la sede giudiziaria".

Orbene, non può revocarsi in dubbio come le comunicazioni dell'avv. [RICORRENTE], effettuate al Consiglio dell'Ordine di Milano, ed integranti la richiesta di procedere disciplinarmente nei confronti dell'avv. [ESPONENTE], non integrino in alcun modo i requisiti sopra riportati, ed in particolare quelli sostanziali, dal momento che l'azione poi intrapresa dal ricorrente si è sostanziata nell'affatto diversa azione per il recupero della somma di € 392,60 promossa con atto di citazione avanti il Giudice di Pace.

Ne consegue che la violazione del precetto di cui all'art. 22 sussiste.

Con il secondo motivo di ricorso l'avv. [RICORRENTE], sia pure in modo confuso, parrebbe invocare la scriminante della provocazione, concentrando le proprie argomentazioni sull'asserito comportamento scorretto posto in essere dall'esponente avv. [ESPONENTE] piuttosto che alla propria difesa.

L'argomento è privo di pregio dal momento che, secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza del CNF, in materia disciplinare la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione, il procedimento disciplinare avendo cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale." (si vedano in proposito: Cons. Naz. Forense, n. 44/2008 e Cons. Naz. Forense n. 64/2014).

Con il terzo motivo di ricorso l'avv. [RICORRENTE] si duole della mancata motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del Consigliere dell'Ordine di Milano, avv. [CONSIGLIERE], che sarebbe poi stato incaricato di redigere le motivazioni della sentenza, per l'asserito erroneo diniego all'accesso di un documento la cui conoscenza era ritenuta necessaria, e per gli asseriti favoritismi nella nomina del docente di Diritto Costituzionale nel corso di preparazione agli esami di avvocato, con esclusione del ricorrente.

In proposito si osserva come per giurisprudenza costante di questo Consiglio (si vedano ex multis Cons. Naz. Forense 128/2015; Cons. Naz. Forense 114/2015; Cons. Naz. Forense 42/2015) confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 24708 del 4.12.2015) la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito,

per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Tanto precisato, si osserva come l'istanza di riconsuazione sia priva di fondamento, con conseguente conferma della decisione del COA di Milano.

E' pacifico, infatti, che in materia trova applicazione l'art. 52 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di riconsuazione del giudice (o di un componente del Collegio) nei soli casi – elencati dal precedente art. 51 del codice di rito- in cui è fatto obbligo al medesimo di astenersi. L'elencazione è tassativa, e non contempla alcuno dei motivi indicati dal ricorrente a sostegno della sua istanza, che correttamente è stata, quindi, rigettata.

Solo per completezza si osserva che la lettera del Consiglio dell'Ordine, sottoscritta dall'Avv. [CONSIGLIERE] nella sua qualità di Consigliere Segretario, si limitava ad avvisare il ricorrente dell'impossibilità per il Consiglio di prendere in esame la richiesta di accesso agli atti in quanto carente di motivazione ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90. La comunicazione era quindi l'espressione di una posizione del Consiglio dell'Ordine collettivamente intesa, e non di una posizione personale dell'avv. [CONSIGLIERE], ed in ogni caso si risolveva in una richiesta di integrazione, che, ove ritenuta illegittima dall'istante, ben avrebbe potuto essere impugnata davanti al TAR. Quanto al secondo motivo di riconsuazione, fondato su fatti avvenuti, secondo la prospettazione del ricorrente, anni prima, è sufficiente, ai fini della declaratoria di infondatezza, rilevare come lo stesso sia sfornito di qualsivoglia sostegno probatorio, e pertanto immeritevole di considerazione alcuna.

Sempre per mere ragioni di completezza si osserva, infine, come del tutto infondata sia l'affermazione contenuta nel reclamo, che attribuisce al Consigliere [CONSIGLIERE] la redazione della decisione impugnata, laddove egli è, nella sua qualità di Consigliere Segretario, mero sottoscrittore.

Anche il terzo motivo è pertanto infondato.

Il ricorso dovrà essere confermato anche per quanto attiene la sanzione applicata dal COA di Milano: ancorché l'art. 38 del nuovo Codice Deontologico Forense preveda quale pena edittale l'avvertimento, l'insistenza con cui, anche in fase di impugnazione, l'incolpato si ostina ad attribuire comportamenti scorretti all'esponente, senza rilevare i propri, è sicuro indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata e giustifica l'applicazione di una sanzione più grave.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933 e 43 R.D.L. 1578/1933;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2016;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 luglio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria